

IRAP

ENI
**ENTI NON COMMERCIALI
ED EQUIPARATI
2002**

Modello predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

€ COLORE AZZURRO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE COMUNI AD ENTRAMBE LE VERSIONI


Il quadro e le relative istruzioni sono disponibili nei siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it



AGENZIA DELLE ENTRATE

DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

• QUADRO IQ



IRAP

Modello UNICO 2002 – Enti non commerciali ed equiparati

Premessa

Il modello è stato predisposto in due versioni grafiche, in LIRE di colore verde ed in EURO di colore azzurro per consentire al contribuente di compilare la dichiarazione nella valuta prescelta.

Le istruzioni sono invece uniche, indipendentemente dal modello utilizzato.

Nel modello tutti gli importi devono essere indicati nella stessa valuta, lire od euro, corrispondente al modello prescelto.

Si ricorda che l'obbligo di presentare la dichiarazione con l'indicazione degli importi in euro riguarda comunque i contribuenti che hanno redatto il bilancio (o il rendiconto) in euro, ovvero abbiano presentato in precedenza una dichiarazione indicando dei dati in detta valuta (cfr. circolari n. 291/E del 23 dicembre 1998 e n. 106/E del 21 dicembre 2001).

Nel modello in lire, gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori qualora le ultime tre cifre superino le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i tre zeri finali.

Nel modello in euro, gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

È stata inoltre modificata la forma grafica dei modelli, al fine di agevolarne l'utilizzo a seconda della tipologia dei soggetti interessati, in particolare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione: ENC caratterizzano il Modello UNICO riservato agli enti non commerciali ed equiparati, PF quello riservato alle persone fisiche, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate, AP quello riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.

In luogo dei colori verde, (per i modelli in LIRE) ed azzurro (per i modelli in EURO), è comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.

Nelle ipotesi in cui si è verificata l'estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto (come nel caso in cui, ad esempio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 70, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono stati costituiti istituti comprensivi scolastici ovvero sono state adottate misure di riorganizzazione per i convitti e gli educandati dello Stato), quest'ultimo dovrà presentare, oltre alla propria, una dichiarazione IRAP per ogni soggetto estinto in cui esporrà tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra l'inizio dell'esercizio e la data in cui gli stessi hanno cessato l'attività. A tal fine indicherà, nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il codice fiscale del soggetto estinto e, nel campo del frontespizio del Mod. UNICO 2002 - ENC" indicante il "Codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione", il proprio codice fiscale.

Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2002 - ENC" va utilizzato dagli enti non commerciali ed equiparati per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2001, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - di seguito D.Lgs. n. 446, - e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e legge 28 dicembre 2001, n. 448).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'attività esercitata dagli enti residenti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446, nonché da leggi regionali o delle Province autonome.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1.1

IRAP**Modello UNICO 2002** – Enti non commerciali ed equiparati

Il presente quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:

- enti non commerciali residenti (enti privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell'IRAP mediante stabile organizzazione, base fissa, o ufficio ovvero che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso.

Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.

Ai fini della qualificazione dell'ente, quindi, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.

Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipizza l'ente medesimo.

Pertanto, ancorché dichiarati finalità non lucrative, l'ente è considerato commerciale se l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale.

La qualifica di ente non commerciale, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, va comunque verificata, ai sensi dell'art. 111-bis del Tuir, sulla base dell'attività effettivamente svolta.

Per gli enti non residenti, l'oggetto principale è in ogni caso determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale non devono utilizzare il presente modello. Tali soggetti devono compilare l'apposito quadro IQ del Mod. "UNICO 2002 - AP", anche nel caso in cui, con riferimento alle attività commerciali eventualmente svolte, optino, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446, per la determinazione della base imponibile a esse riferibile secondo le regole applicabili agli enti non commerciali privati svolgenti attività commerciali.

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata, deve avvenire congiuntamente alla dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel frontespizio del "Mod. UNICO 2002 - ENC" va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione".

Il frontespizio del "Mod. Unico 2002 - ENC" deve essere utilizzato per la presentazione della dichiarazione IRAP anche da parte dei soggetti non tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi. I termini di presentazione per la dichiarazione IRAP in forma autonoma sono gli stessi previsti per la presentazione del Mod. "UNICO 2002 - ENC", così come indicati nelle istruzioni generali per la compilazione di detto modello.



Il quadro IQ è suddiviso in nove sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi, rilevanti per le diverse categorie di enti, ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al 2001. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, attività commerciale e attività agricola), dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata e non è possibile compensare il risultato positivo di un'attività con quello negativo dell'altra attività. La sesta, la settima e l'ottava sezione attengono, rispettivamente, alla determinazione del valore della produzione netta, al riparto su base territoriale del valore della produzione netta assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'imposta. La nona sezione concerne l'indicazione di alcuni dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

La presente sezione va compilata per la determinazione del valore della produzione relativa all'attività non commerciale degli enti, residenti e non residenti, non commerciali:

A tal fine vanno indicati:

- **riga IQ1**, retribuzioni spettanti al personale dipendente, da assumere in misura pari all'am-

**Sezione I -
Attività non
commerciale**



IRAP**Modello UNICO 2002** – Enti non commerciali ed equiparati

montare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153;

- **rigo IQ2**, somme e indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47 del Tuir, escluse le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni a esse equiparati di cui al comma 1, lett. d), del citato art. 47. **Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2001 i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a meno che non sono rese da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale.** Non concorrono a formare la base imponibile le somme di cui alla lett. c) dello stesso art. 47 esenti dall'Irpef relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999 (la cui formalizzazione, cioè, sia stata effettuata entro la suddetta data anche se erogate successivamente). Resta fissato in modo inequivocabile il termine ultimo (31 dicembre 1999) entro il quale riconoscere la non tassabilità ai fini IRAP delle somme di cui al citato art. 47, comma 1, lett. c);
- **rigo IQ3**, compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir.

Se l'ente esercita anche attività considerate commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nei predetti righe deve essere ridotto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446, dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. qualora gli emolumenti non siano specificatamente riferibili alle attività commerciali, il suddetto ammontare è ridotto dell'importo forfetariamente imputabile alle attività commerciali determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Non concorrono a formare la base imponibile gli emolumenti relativi a dipendenti o collaboratori che prestano servizio in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori dal territorio nazionale.

Nel **rigo IQ4**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in **colonna 1**, le spese relative agli apprendisti nonché, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e ai disabili, impiegati nel periodo d'imposta, così come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- in **colonna 2**, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- in **colonna 3**, la somma degli importi delle colonne 1 e 2.

Nel caso in cui le predette spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale, deve essere indicata in tale sezione solo la quota delle stesse riferibile all'attività istituzionale, determinata in base al rapporto di cui al richiamato art. 10, comma 2, in precedenza definito (ammontare dei ricavi e proventi relativi alle attività commerciali diviso ammontare complessivo dei ricavi e proventi).

La sezione II va compilata dagli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali, a prescindere dal regime di contabilità adottato.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 446, agli effetti dell'IRAP sono attività commerciali quelle considerate tali ai fini dell'IRPEG. In particolare, è considerata attività commerciale quella che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del Tuir.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Tuir, non costituiscono attività commerciali le prestazioni di servizi, non rientranti nell'art. 2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.


Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente, le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il valore della produzione.

Per particolari tipologie di enti associativi non commerciali, non si considerano attività commerciali specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 111, commi 3, 4-bis e seguenti, del Tuir.

Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), con esclusione delle società coope-



1.3



IRAP**Modello UNICO 2002** – Enti non commerciali ed equiparati

rative, comprese quelle sociali, si applica l'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 relativamente alle attività istituzionali. Si ricorda che le attività connesse, pur non concorrendo alla formazione del reddito, sono considerate commerciali ad ogni altro effetto; pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP si applicano per tali attività i criteri di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446.

Devono, altresì, compilare tale sezione, qualora optino o abbiano optato nella precedente dichiarazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'art. 5 dello stesso decreto:

- i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir;
- i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir;
- i soggetti svolgenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi, al termine dei quali può essere revocata. I soggetti che compilano la presente sezione a seguito di opzione – anche se esercitata in una precedente dichiarazione – devono barrare l'apposita casella "Produttori agricoli".

I soggetti che svolgono attività di allevamento e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, i soggetti che svolgono attività di agriturismo non avvalendosi del suddetto regime forfetario e quelli che svolgono attività agricola eccedente i limiti di cui allo stesso art. 29 sono comunque tenuti alla compilazione della presente sezione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.



Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nel citato art. 5 del D.Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci o partecipanti; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir. Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13,



IRAP**Modello UNICO 2002 – Enti non commerciali ed equiparati**

commi 2 e 4, del D.lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Il costo di tali beni rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 dicembre 2000, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi.

Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D. Lgs. n. 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998; rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrelevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Per la compilazione dei righi della sezione II occorre indicare:

in **colonna 1**, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;



nelle **colonne 2 e 3**, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP;

in **colonna 4**, il valore di ciascun componente positivo e negativo così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

I soggetti in contabilità semplificata devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ6**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci o partecipanti;
- **rigo IQ7**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ8**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ9**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **rigo IQ10**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va in-





IRAP**Modello UNICO 2002 – Enti non commerciali ed equiparati**

dicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In tale colonna va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci o partecipanti.

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale).

In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **riga IQ12**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **riga IQ13**, costi per servizi. Non sono deducibili; i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett. e), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir ivi comprese le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, tranne quelle rese da un soggetto - residente o non residente - nell'ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi.
L'importo dei predetti costi (o utili) indeducibili, classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche. **Gli oneri nonché gli ammortamenti da indicare al successivo riga IQ15 – relativi ad impianti di telefonia fissa, installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto, sono deducibili per il loro intero ammontare. Per effetto dell'art. 15, comma 2, della legge n. 448 del 2001, per i soggetti che hanno l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, la piena deducibilità è riconosciuta, per gli oneri e ammortamenti relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto merci da parte delle imprese di autotrasporto, limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo;**
- **riga IQ14**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile: così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari ad euro 30.987,41 (pari a lire 60 milioni), tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (18.075,99 euro (pari a lire 35 mil.) / 30.987,41 euro (pari a lire 60 milioni) per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;



IRAP**Modello UNICO 2002** – Enti non commerciali ed equiparati

- **rigo IQ15**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;
- **rigo IQ16**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ17**, importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno più);
- **rigo IQ18**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir.
- **rigo IQ19**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;

Nel **rigo IQ21**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale", la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti e, a decorrere da periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili, così come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- in **colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- in colonna 4 va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.



Sezione III - Soggetti in regime forfetario

La sezione III è riservata agli enti e associazioni che si avvalgono ai fini dell'Irpeg di un regime forfetario di determinazione del reddito (quali le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco e le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 78 della legge n. 413 del 1991) e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. Tale previsione si rende applicabile anche agli enti che, ai fini dell'IRPEG, si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 109-bis del Tuir.


Per i soggetti che compilano la presente sezione, il valore della produzione è costituito dal reddito d'impresa, forfetariamente determinato, aumentato dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi.

A tal fine, indicare:

- **rigo IQ23**, importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per il periodo 2001. Per i soggetti che determinano il reddito in base al regime forfetario di cui al citato art. 109-bis del Tuir, non concorrono a formare il valore della produzione i dividendi e gli altri proventi finanziari indicati al rigo RG10 della dichiarazione dei redditi;
- **rigo IQ24**, ammontare delle retribuzioni del personale dipendente (così come determinate ai fini previdenziali a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153); ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; ammontare dei compensi per



1.4



IRAP**Modello UNICO 2002** – Enti non commerciali ed equiparati

prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 81, comma 1, lett. l) del Tuir; ammontare delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del Tuir. Nel caso in cui le retribuzioni e gli altri compensi siano attribuiti a soggetti impiegati anche in attività istituzionali, deve essere indicata in tale sezione solo la quota riferibile alle attività commerciali secondo il rapporto di cui al richiamato art. 10 comma 2, del D.Lgs. n. 446;

- **rigo IQ25**, ammontare degli interessi passivi di competenza del 2001 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ15);

Nel **rigo IQ26**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale", la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti e, a decorrere da periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili, così come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- in **colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- in **colonna 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

**Sezione IV -
Produttori agricoli**

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dagli enti esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché da quelli che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

I suindicati soggetti possono optare – compilando la sezione II e barrando l'apposita casella "Produttori agricoli" – per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta con riferimento al quale è esercitata e per i tre periodi successivi, al termine dei quali può essere revocata.

Nel caso di soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, è consentito compilare la presente sezione riempiendo i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi e, in tal caso, è, pertanto, necessario compilare due distinti quadri e riportare nel rigo IQ40, colonna 1, il solo dato positivo.

In base all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446, non sono soggetti passivi IRAP – sempreché non svolgendo altre attività rilevanti ai fini del tributo – i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 2001, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero. Tali produttori agricoli, tuttavia, sono soggetti passivi IRAP se nell'anno 2001 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 dello stesso D.P.R. n.633 del 1972.

Nel **rigo IQ28**, va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir.



Nel **rigo IQ29**, va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari, determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ14.

Nel **rigo IQ30**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale", la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;



1.5



Sezione V - Società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni

IRAP

Modello UNICO 2002 – Enti non commerciali ed equiparati

- in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti e, a decorrere da periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili, così come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- in **colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- in **colonna 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati anche nell'attività istituzionale, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività agricola rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

La sezione V va compilata dalle società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni per le quali, ai sensi degli articoli 8 e 10, comma 4, del D.Lgs. n. 446, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta i costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 446, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo. Ai fini della compilazione della presente sezione, va indicato:

- **rigo IQ32**, la somma degli importi indicati ai rigi RE2, RE3 e RE4 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri, ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996, o agli studi di settore);
- **rigo IQ33**, l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:
 - quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro (pari a 1.000.000 di lire) (di cui al rigo RE6 della dichiarazione dei redditi);
 - canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (di cui al rigo RE7 della dichiarazione dei redditi), determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ14;
 - canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE8 della dichiarazione dei redditi);
 - spese relative a immobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota di tali oneri è determinata con le stesse regole di calcolo in precedenza illustrate con riguardo ai canoni di locazione finanziaria di beni mobili;
 - compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RE11 della dichiarazione dei redditi);
 - spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di rigo RE13 della dichiarazione dei redditi);
 - spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei rigi RE14, RE15, RE16 e RE18).

Nel **rigo IQ34**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale", la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili, così come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- in **colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- in **colonna 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

La presente sezione va utilizzata per la determinazione del valore della produzione netta.

Nei **rigi da IQ36 a IQ40**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;


Sezione VI - Valore della produzione netta



1.6



1.7



IRAP**Modello UNICO 2002 – Enti non commerciali ed equiparati**

- in **colonna 2**, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, (illustrate a commento della Sezione VII) e si ottiene applicando al valore della produzione il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IQ48 o, per i soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, di rigo IQ49;
- in **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2; in caso di importo negativo, lo stesso va ripartito in colonna 2 della sezione VII.

Nel **rigo IQ41**, va indicato il totale degli importi di segno positivo indicati nei rigi da IQ36 a IQ40.

Nel **rigo IQ42**, va indicata la quota del valore della produzione attribuita al contribuente che partecipa a un GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita al netto delle deduzioni spettanti, ai sensi degli artt. 11 comma 1, lettera a), e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo IQ43**, va indicato, in **colonna 2**, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ41, colonna 3, e, in **colonna 1**, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ42. La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei rigi IQ41 e IQ42 sono di segno positivo.

Tale deduzione spetta a condizione che l'importo di rigo IQ41, colonna 1, aumentato di quello di rigo IQ42, non superi euro 180.914,85 (pari a lire 350.300.000) e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI (in Euro)

Base imponibile		Deduzione
fino a 180.759,91		5.164,57
oltre 180.759,91	e fino a 180.811,56	3.873,43
oltre 180.811,56	e fino a 180.863,21	2.582,28
oltre 180.863,21	e fino a 180.914,85	1.291,14


DEDUZIONI (in Lire)

Base imponibile		Deduzione
fino a 350.000.000		10.000.000
oltre 350.000.000	e fino a 350.100.000	7.500.000
oltre 350.100.000	e fino a 350.200.000	5.000.000
oltre 350.200.000	e fino a 350.300.000	2.500.000


Nel rigo IQ44, va indicato l'ammontare della deduzione spettante ai soggetti che hanno usufruito della agevolazione prevista dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, per l'emersione del lavoro sommerso, come modificata dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dalla legge del 28 dicembre 2001, n. 448. Ai sensi dell'art. 2 lett. a) della legge citata l'IRAP non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato così come determinato secondo la medesima disposizione. Va, pertanto, riportato l'importo di cui alle colonne 2 dei rigi RF44, RG27 ed RE21 dei rispettivi quadri del Mod. UNICO 2002 ENC.

Nel **rigo IQ45**, va indicato il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo IQ41, colonna 3, e la somma degli importi delle colonne 2 dei rigi IQ43 e IQ44; nel caso in cui il risultato è negativo, indicare 0.

Nel **rigo IQ46**, va indicata la quota dell'importo di rigo IQ45 relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento **o alla di-**







Sezione VII - Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

IRAP

Modello UNICO 2002 – Enti non commerciali ed equiparati

versa aliquota prevista dalla normativa regionale. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP. In caso di attività occasionali diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazione di servizi con macchine agricole) è assoggettabile ad aliquota ridotta la quota di base imponibile determinata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella sezione IV, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo IQ47**, va indicata la quota dell'importo di rigo IQ45, assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali.

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.

La ripartizione territoriale della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento **o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale per l'esercizio di attività agricole** (importo di rigo IQ46) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste dalle leggi regionali (importo di rigo IQ47); in caso di insufficienza dei rigi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione della quota del valore della produzione attribuita dal GEIE è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei rigi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ43, colonna 1.

In base alle regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.

Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446, la medesima regola di riparto si applica per i soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni (o province autonome).

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).




Nel **rigo IQ48**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in **colonna 2**, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.

I soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività produttive nel territorio di più regioni (o province autonome) devono indicare soltanto il dato delle retribuzioni, dei compensi e degli utili relativi al personale dipendente, ai collaboratori e agli associati in partecipazione impiegati in Italia, compilando la sola colonna 2 del rigo IQ48.

I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.



1.8



IRAP**Modello UNICO 2002** – Enti non commerciali ed equiparati

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.

Nel **rigo IQ49**, va indicata, in **colonna 1**, l'estensione dei terreni, calcolata in metri quadrati, situati all'estero e, in **colonna 2**, quella dei terreni ubicati nello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **rigi da IQ69 a IQ89** va indicato:

- in **colonna 1**, in ogni caso, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- in **colonna 2**, la quota, anche se negativa, del valore della produzione attribuita a ciascuna regione (o provincia autonoma) sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al rigo IQ48, colonna 2. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante dall'attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir (rigo IQ49, colonna 2). **L'importo da ripartire in tale colonna è quello indicato nel rigo IQ45 nonché, separatamente, quello risultante dalla somma dei valori negativi indicati nelle colonne 3 dei rigi da IQ36 a IQ40;**
- in **colonna 3**, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- in **colonna 4**, l'importo risultante dalla differenza tra quello indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3, rispettivamente aumentato o diminuito, in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, della quota positiva o negativa attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ42, al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rigo IQ43, colonna 1). **Nel caso in cui l'importo derivante da tale differenza sia negativo (o pari a zero) limitarsi a compilare la colonna 5 se ne ricorrono i presupposti.**
- in **colonna 5**, la codifica desunta dalla apposita tabella riportata in Appendice alle presenti istruzioni, identificativa della singola disposizione regionale modificativa dell'aliquota ai sensi del D.Lgs. n. 446/97 o del regime impositivo ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;
- in **colonna 6**, l'aliquota dell'imposta applicata;
- in **colonna 7**, l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.

Nel caso in cui il contribuente intende avvalersi del credito di imposta introdotto da leggi regionali e provinciali (per le Province di Trento e Bolzano), deve provvedere, dopo aver effettuato la ripartizione territoriale della base imponibile con riguardo alla regione (o alla provincia autonoma) di produzione cui si riferisce il credito ed aver determinato la corrispondente imposta netta, a compilare un ulteriore rigo in cui va indicato:

- in **colonna 1**, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- in **colonna 5**, la codifica CR;
- in **colonna 7**, l'importo del credito di imposta utilizzato preceduto dal segno meno.



Nel **rigo IQ90** va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei rigi da IQ69 a IQ89.

Nel **rigo IQ91** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (importo di colonna 5 del rigo RX3 del "Mod. UNICO 2001 - Enti non commerciali ed equiparati").


Nel **rigo IQ92** va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ93** va indicato l'importo delle rate di acconto effettivamente versate o compensate in F24. La differenza tra l'importo di rigo IQ90 e la somma degli importi dei rigi IQ91 e IQ93, diminuita dell'importo di rigo IQ92, va indicato nel **rigo IQ94** (importo a debito) ovvero **IQ95** (importo a credito).

Sezione VIII - Dati concernenti il versamento dell'imposta



1.9



**Sezione IX -
Dati rilevanti
per l'applicazione
della Convenzione
con gli Stati Uniti**

IRAP

Modello UNICO 2002 – Enti non commerciali ed equiparati

La presente sezione è riservata all'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

In tale sezione va, in particolare, indicato:

rigo IQ96, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP;

rigo IQ97, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;

rigo IQ98, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei rigi IQ96 e IQ97 – e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a euro 5.164,00 (pari a lire 9.998.898), che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a euro 516,00 (pari a lire 999.115) ed euro 1.032,00 (pari a lire 1.998.231). Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a euro 258,00 (pari a lire 499.558). La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{5.164,00 - (516,00 + 1.032,00)}{5.164,00} =$$

$$\frac{5.164,00 - (1.548,00)}{5.164,00} = \frac{3.616,00}{5.164,00} = 70\%$$

credito di imposta = 258,00 x 70% = 180,60

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEG, pertanto, l'acconto **relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002** è dovuto in misura pari al **98,5** per cento dell'importo indicato nel rigo IQ90 – sempreché tale importo sia superiore ad euro 20,66, (pari a lire 40.000) – e deve essere versato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione, vale a dire entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione, e la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del predetto esercizio o periodo di gestione.

È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza; il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo non superiore a euro 103,29 (pari a lire 200.000). Ferma restando in tal caso l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto



1.10



TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

IRAP

Modello UNICO 2002 – Enti non commerciali ed equiparati

APPENDICE
Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma	
Abruzzo	A1	Riduzione aliquota farmacie rurali sussidiate	2,75	01/01/01	a regime	Art. 6 - L. R. 16.03.2001 n. 9	
	A2	Agevolazioni soggetti di cui all' art.3 co.1 lett. a), b) c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività nel biennio 2001/2002, purchè il valore della produzione netta non superi euro 77.468,53 pari a £. 150.000.000.	3,25	01/01/01	secondo anno di attività	Art; 1, comma 1 L. R. n. 11 del 29.03.2001	
Emilia Rom.	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 1 L. R. 21/12/01 n. 48	
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 2 L. R. 21/12/01 n. 48	
Friuli V. G.	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese ed agli esercenti arti e professioni	//	si attende regolamento di attuazione		Artt. 4 e 5 della L.R. 25/02/2000 n. 4	
	A1	Agevolazione alle PMI ed ai liberi professionisti aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale	3,50	01/01/01	a regime	Art. 2 co. 1, lett a) L. R. 26.02.2001 n.4	
	A2	Agevolazione alle società cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. n. 602/1970 e alle cooperative sociali aventi sede legale o domicilio fiscale nella regione	3,50	01/01/01	a regime	Art. 2 co. 1, lett b) L. R. 26.02.2001 n.4	
	A3	Agevolazione alle PMI ed ai liberi professionisti aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale	3,50	01/01/02	a regime	Art. 2 co. 1, lett a) L. R. 25.01.2002 n.3	
Lazio	A4	Agevolazione alle società cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. n. 602/1970 e alle cooperative sociali aventi sede legale o domicilio fiscale nella regione	3,50	01/01/02	a regime	Art. 2 co. 1, lett b) L. R. 25.01.2002 n.3	
	A1	Agevolazione per i settori di cui al primo gruppo tab. A (codici ISTAT 1, 2, 5)	3,25	01/01/02	a regime	Legge regionale 13-01-2001, n. 34	
	A2	Agevolazione per i settori di cui al secondo gruppo tab. A (codici ISTAT 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61, 90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7; 93)	3,75	01/01/02	a regime	Come sopra	
	A3	Agevolazione per i settori di cui alla Tab. A (codici ISTAT: 62,63.3)	3,75	01/01/02	a regime	Come sopra	
	NV	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 21/22, 34/35, 51.1, 55, 63, 66, 72/75, 80, 85, 95) per cui non vi sono variazioni d'aliquota	4,25	01/01/02	a regime	Come sopra	
	SM	Tab. A, codice Istat: 50 (sospensione della maggiorazione dell' aliquota IRAP)	4,25	01/01/02	a regime	Come sopra	
	M1	Maggiorazione per i settori di cui al quarto gruppo tab. A (codici ISTAT 10/14, 23, 40/41, 50, 51, escluso 51.1; 62)	5,00	01/01/02	a regime	Come sopra	
	M2	Maggiorazione per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codici ISTAT 24, 64/65, 67, 70/71, 92.2, 92.4)	5,25	01/01/02	a regime	Come sopra	
Liguria	A5	Agevolazione per le Coop. soc. L. 381/91 (cod. Istat: 85.31,85.32)	3,75	01/01/02	a regime	Come sopra	
	A6	Agevolazione per le imprese di nuova costituzione (imprenditoria giovanile, femminile e fasce deboli)	3,25	01/01/02	3 periodi d'imposta	Come sopra	
	A7	Agevolazione per le imprese stato crisi aziendale L.223/91 (secondo gruppo, tab. A)	3,25	01/01/02	a regime	Come sopra	
	A8	Agevolazione per le imprese stato crisi aziendale L.223/91 (terzo gruppo, tab. A)	3,75	01/01/02	a regime	Come sopra	
	N.B. Per le imprese di cui ai codici A5,A6,A7,A8, per le quali non si rende applicabile la riduzione di aliquota, non si applicano gli incrementi di aliquota se ricadenti nelle categorie del IV e V gruppo Tab. A)						
	A1	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione nel periodo compreso tra il 23.05.01 e il 31.12.2002 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 446/97, limitatamente al valore della produzione netta di euro 516.456,90 (pari a lire 1.000.000.000);	3,25	23/05/01	2 periodi d'imposta	Art. 1 L. R. 21-05-01, n. 13	
	Lombardia	M1	Maggiorazione aliquota banche ed altri enti e società finanziari ed imprese di assicurazione	5,75	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 5 L. R. 18-12-2001, n. 27
		A1	Agenzie viaggi e turismo-compresi i tour operators- (codice ISTAT 63.30.1), guide e accompagnatori turistici (codice ISTAT 63.30.2)	3,25	01/01/02	per. imp. in corso	Art. 1 co. 6 L. R. 18-12-2001, n. 27

IRAP		Modello UNICO 2002 – Enti non commerciali ed equiparati				
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 7 L. R. 18-12-2001, n. 27
Marche	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla legge regionale)	5,15	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 3 L. R. 19-12-2001, n. 35
	SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti	4,25	01/01/02	vari	Art. 1, co. 4, lett. a), b), c), d), e) 19-12-2001, n. 35
	A1	Cooperative sociali ex art. 1, c. 1, lett. b) L. 381/91	3,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 5 L. R. 19-12-2001, n. 35
	M2	Maggiorazione aliquote per Banche e assicurazioni	5,75	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 1, co. 6 L. R. 19-12-2001, n. 35
Toscana	A1	Agevolazione Onlus,	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 1 L. R. 26-1-2001, n. 2
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla legge n. 381 del 1991	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 2 L. R. 26-1-2001, n. 2
	A3	Agevolazioni alle imprese giovanili (L. R. n. 27 del 26/04/93) costituite nel 2001-2003	3,25	01/01/01	3 periodi d'imposta	Art. 3, L. R. 26-1-2001, n. 2
	A4	Agevolazioni territoriali soggetti operanti in comuni montani	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, L. R. 26-1-2001, n. 2
	E1	Esenzione per gli esercenti commerciali nelle zone montane svolgenti in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1, L. R. 21/12/01 n. 65
Umbria	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 1 L. R. 27-4-2001, n. 13
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla legge n. 381 del 1991	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 2 L. R. 27-4-2001, n. 13
	A3	Agevolazione alle Soc. Coop. di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, co. 1, L. R. 27-4-2001, n. 13
Veneto	A1	Agevolazione per le imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n.57/1999	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 1 L. R. 9-2-2001, n. 5
	A2	Agevolazione per le imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n. 1/2000	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 1 L. R. 9-2-2001, n. 5
	A3	Agevolazione per le cooperative sociali e loro consorzi costituiti nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n.24/1994	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 3 L. R. 9-2-2001, n°5
Prov. Trento	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) b) c) del D.lgs. 446/97, che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree phasing-out e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge provinciale.	3,25	01/01/01	periodo d'imposta in corso	Art. 4, co. 1 L. P. 22-3-2001, n. 3
	A2	Agevolazione per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale nel 2001, 2002, 2003	3,25	01/01/01	3 per. imp. da inizio attività	Art. 4, co. 3 L. P. 22-3-2001, n. 3
	A3	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi	1,50	01/01/01	periodo d'imposta in corso	Art. 4, co. 4 L. P. 22-3-2001, n. 3
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP per Imprese di cui all'art.2 della L.P. 13/12/99 n.6 che attuano investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e brevetti previsti dall'art. 3 della stessa legge	//	si attende regolamento di attuazione		Art. 5, L. P. 22-3-2001, n. 3
	A4	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) b) c) del D.lgs. 446/97, che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree phasing-out e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge provinciale.	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 1 L. P. 31-12-2001, n. 11
	A5	Agevolazione per i soggetti esercenti attività di viaggio e turismo di cui al codice 63.30.1 della classificazione delle attività economiche - Ateco/91	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 3 L. P. 31-12-2001, n. 11
	A6	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi	2,10	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 2 L. P. 31-12-2001, n. 11
Per tutte le regioni	XX	Altre ipotesi modificative del regime impositivo non previste dalla presente tabella				



